

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

AL
CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI
TORINO
segreteria@ordineavvocatitorino.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24,25 e 26 maggio 2016

La Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI del 7 maggio 2016,


in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice, che

- a) **l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà il 24, 25 e 26 maggio 2016**
- b) la specifica motivazione della astensione è desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 7 maggio 2016 di cui si riporta un estratto, dal quale si evince che l'associazione nazionale degli avvocati penalisti lamenta:
 - una riforma asistemica del processo, coerente con lo slogan “prescrizione più lunga e processi più brevi”, un ossimoro per coprire le carenze organizzative che portano oltre la metà dei processi a prescriversi nel corso dell'indagini preliminari;
 - una riforma della prescrizione che non accorcia, ma allunga i tempi del processo, violando la presunzione di innocenza, ed il diritto alla vita degli imputati;
 - l'attuale normativa in tema di intercettazioni, del tutto insufficiente a garantire la riservatezza delle comunicazioni di coloro che occasionalmente (o indirettamente) vengono intercettati;



CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”
DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- l'ulteriore estensione del “processo a distanza” ai riti con detenuti;
 - il diffuso impiego degli strumenti del “doppio binario”, del regime speciale del 41 bis ord. pen. e dell'art. 146 bis att.c.p.p.;
 - l'interpretazione delle norme, processuali e sostanziali, in materia di misure cautelari reali ed in materia di utilizzo degli strumenti di captazione intrusivi;
 - le istanze di alcuni settori della magistratura, che mirano apertamente a condizionare la Politica, la quale viceversa deve preservare la propria indipendenza in ossequio ai principi costituzionali del contraddittorio, dell'immediatezza e della ragionevole durata del giusto processo, e sottrarsi con autorevolezza ed autonomia all'azione condizionante del populismo,
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Torino, 10 maggio 2016

Il Segretario
avv. Alberto de Sanctis

